

CODICE ETICO DELLA C.C.I.A.A. DI ROMA

(approvato con Deliberazione del Consiglio Generale n.12 dell' 11 ottobre 2004)

Art. 1) FINALITA'

Nella consapevolezza del delicato ruolo di supporto e di promozione degli interessi generali dell'economia locale e, più in generale, di impulso dello sviluppo e della valorizzazione dell'economia del territorio, oltre che di tutela delle esigenze del sistema delle imprese e di gestione delle specifiche funzioni amministrative ed economiche attribuite dallo Stato, dalla Regione Lazio o derivanti da convenzioni internazionali svolto dalla Camera di Commercio di Roma quale parte dell'apparato costituito dalle reti nazionale ed internazionale delle Camere di Commercio, il presente codice etico mira a individuare l'insieme di valori, i principi guida e le direttive fondamentali che devono ispirare le attività istituzionali e le condotte di tutti i soggetti che, a vario titolo, nell'ambito delle rispettive competenze e della posizione assunta nell'Ente o in relazione ad esso, operano in funzione delle medesime attività istituzionali.

Art. 2) AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente codice si applicano e vincolano tutti i soggetti che, personalmente o nell'ambito dell'attività di organi e uffici quali componenti di essi, svolgono funzioni di rappresentanza, gestione o amministrazione della Camera di Commercio (di seguito altrimenti detta "Ente") o di una sua unità organizzativa, nonché tutti i soggetti che agli stessi titoli svolgono le medesime funzioni nell'ambito di aziende, organismi, organizzazioni, enti, associazioni anche non riconosciute, comitati e società comunque istituiti dalla Camera di Commercio per il perseguimento degli obiettivi istituzionali.

Per quanto concerne il personale dipendente della CCIAA di Roma trova specifica ed esclusiva applicazione quanto previsto in materia dal vigente CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle

autonomie locali, e, quindi, le norme del Codice di comportamento adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel dicembre 2000, nonché le norme del vigente Codice Disciplinare, norme tutte che devono intendersi qui di seguito integralmente trascritte.

Parimenti, per quanto concerne i dirigenti trova specifica ed esclusiva applicazione quanto previsto in materia dal vigente CCNL Area II Dirigenza, Comparto Regioni-Enti Locali, cui si rinvia integralmente.

Il presente Codice si rivolge altresì alle persone fisiche o enti titolari di rapporti di collaborazione o di altri rapporti che comportino prestazioni di opera o la fornitura di servizi anche temporanea nei confronti della Camera di Commercio, i quali – all’atto della costituzione del rapporto – si impegneranno ad osservare, per quanto di loro pertinenza, il medesimo Codice Etico, ferma restando – per l’organo competente – la valenza delle relative disposizioni quale criterio di valutazione sussidiario in sede di definitiva aggiudicazione dei contratti, osservate le norme sull’evidenza pubblica.

Tutti i soggetti, aziende e organismi, nonché organizzazioni, enti, associazioni anche non riconosciute, comitati e società comunque partecipati dalla Camera di Commercio per il perseguimento degli obiettivi istituzionali sono chiamati auspicabilmente a recepire le disposizioni del presente Codice nei propri regolamenti interni in guisa che esse, per quanto di ragione, divengano direttamente vincolanti per i loro membri.

Art. 3) CRITERI GENERALI

Le attività della Camera di Commercio e dei soggetti di cui all’art. 2 devono essere ispirate a criteri di indipendenza, integrità, eticità, correttezza, riservatezza, trasparenza, efficienza, economicità, garantendo il buon andamento e l’imparzialità.

Tutte le attività istituzionali devono essere espletate in conformità alla pertinente normativa legale, regolamentare, statutaria e collettiva vigente, tenendo presente i principi della libertà di iniziativa economica,

della libera concorrenza, dell'autoregolazione del mercato, della tutela e dignità del lavoro, della partecipazione degli interessati al procedimento.

La selezione, la formazione e la gestione del personale dipendente dai soggetti cui si applica il presente Codice devono prescindere da qualsiasi forma di discriminazione, privilegiando criteri di merito, di competenza e di professionalità.

Fermo il rispetto delle prescritte procedure di evidenza pubblica, la selezione finale dei collaboratori esterni e dei fornitori – ispirata a criteri di merito, competenza e professionalità rispondenti alle esigenze di efficienza ed economicità – deve privilegiare persone fisiche e imprese con buona reputazione e condotta irreprensibile, desumibili anche dalla specchiata appartenenza ad appositi albi professionali e da eventuali esperienze positive di pregressa collaborazione, le quali dovranno attenersi ai principi ed alle direttive del presente Codice.

ART. 4) PRINCIPI ETICI

4.1 - IMPARZIALITA'

Tale principio impone, tra l'altro:

- a) di operare prescindendo da qualsiasi forma di favoritismo, prevaricazione, discriminazione o disparità di trattamento, in tutte le attività istituzionali o ad esse collegate ed in particolare nelle attività che comportino esercizio di pubblici poteri o espletamento del pubblico servizio;
- b) di astenersi da pressioni indebite o respingerle ove siano adottate da terzi;
- c) di non assumere impegni nè esprimere promesse personali che possano condizionare l'adempimento dei doveri d'ufficio;
- d) di non creare o fruire di situazioni di privilegio.

4.2 - INTEGRITA'

Tale principio impone, tra l'altro:

- a) di non utilizzare l'ufficio, la posizione, il ruolo, o i poteri in seno all'Ente, per perseguire fini o conseguire benefici privati, personali,

per sè o per altri; b) di astenersi – specialmente nei rapporti esterni anche di natura privata – da atteggiamenti o comportamenti che possano anche solo apparire come tali da influenzare l'indipendenza, l'imparzialità o la correttezza delle attività istituzionali o del singolo soggetto cui esse siano in concreto riconducibili.

4.3 - RISERVATEZZA

Tale principio impone, tra l'altro:

- a) il rispetto del segreto di ufficio e la riservatezza sulle notizie e i dati appresi nell'espletamento delle funzioni istituzionali o ad esse collegate ovvero connessi ad atti e operazioni proprie di ciascuna mansione svolta, salvo specifica e documentata autorizzazione rilasciata nei limiti di quanto consentito per legge, e che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge ed ai regolamenti;
- b) di non utilizzare per fini privati documenti o informazioni anche non riservati e dati personali apprese per ragioni di ufficio o di rapporti professionali o negoziali intrattenuti con la Camera di Commercio;
- c) di non effettuare dichiarazioni o comunicati al pubblico che possano in qualsiasi modo ledere o mettere in cattiva luce la posizione o l'operato dell'Ente;
- d) di consentire ai terzi l'accesso a documenti interni all'Ente nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

4.4 - TRASPARENZA

Tale principio impone, tra l'altro, che i dipendenti, i rappresentanti, i gestori, i collaboratori e, in generale, tutti i soggetti di cui l'Ente si avvale per le proprie iniziative istituzionali esprimano con chiarezza e correttezza l'immagine e l'attività dell'Ente stesso in tutti i suoi rapporti, facilitandone la comprensione ed implica che - in ogni scelta operativa ed in ogni profilo dell'attività istituzionale, sia interna che a rilevanza esterna - sia agevolmente percepibile l'ispirazione di essi ai principi etico-morali espressi nel presente Codice ed al fine ultimo della cura degli interessi pubblici e collettivi di cui la Camera di Commercio è portatrice.

4.5 - CORRETTEZZA

Tale principio impone, tra l'altro, di mantenere nell'ambito delle attività da chiunque espletate in seno all'Ente un comportamento consono alla natura delle sue funzioni, improntato a criteri di rispetto, lealtà, probità, collaborazione, evitando atteggiamenti forieri di disagio interno, nonché fenomeni di conflitto di interessi, intendendosi per esso ogni situazione, occasione o rapporto in cui, anche solo potenzialmente, siano coinvolti interessi personali o di altri soggetti collegati o di organizzazioni amministrative, dirette o partecipate, che possano far venire meno il dovere di imparzialità.

ART. 5) DISPOSIZIONI SPECIALI

5.1 - I componenti, amministratori, rappresentanti e comunque coloro che partecipano a qualunque titolo ad organizzazioni, enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società istituiti per le finalità tipiche e nell'interesse della Camera di Commercio, si impegnano ad uniformare fedelmente e lealmente la loro opera alle linee di indirizzo politico ed amministrativo, agli obiettivi dell'Ente ed alle deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio usando la diligenza del mandatario, evitando situazioni di conflitto di interesse ed eventualmente informandone il Segretario Generale.

5.2 - I componenti degli organi della Camera ed i soggetti che ricoprono cariche di vertice sono massimamente tenuti al più scrupoloso rispetto delle norme del presente Codice.

La relativa nomina o elezione presuppone la positiva verifica della piena e rigorosa aderenza dei candidati ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi.

La candidatura, nomina o elezione di soggetti non rispondenti ai requisiti di moralità, eticità e di immagine espressi nel presente codice costituiscono eventualità contrarie ad esso.

A titolo meramente esemplificativo e salve le previsioni di aperta incompatibilità di cui all'art. 13 C. II° dello Statuto, costituiscono motivi di obiettiva inopportunità alla candidatura, nomina ed elezione:

- a) il versare in situazioni di permanente o non occasionale conflitto di interessi tali da ridurre oltremodo la concreta esplicazione delle funzioni proprie della carica, ovvero che possano apparire tali da influenzare l'indipendenza, l'imparzialità o la correttezza delle attività istituzionali;
- b) l'aver ricoperto o il ricoprire attualmente la veste di titolare, socio, rappresentante legale o amministratore di imprese riconosciute responsabili per inadempimenti di non scarsa importanza nei confronti della Camera di Commercio con pronuncia definitiva in relazione a rapporti commerciali;
- c) l'aver dato luogo ad analoghe inadempienze definitivamente accertate nei confronti della Camera di Commercio quali esercenti arti o professioni in dipendenza di rapporti di mandato o comunque caratterizzati da *intuitus personae*;

5.3 - I componenti degli organi della Camera e coloro che ricoprono cariche di vertice si impegnano a:

- a) assumere gli incarichi con spirito di servizio escludendo intenti remunerativi e senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti; seguire le linee di indirizzo politico e amministrativo, e le direttive della Giunta e del Consiglio e perseguire gli obiettivi dell'Ente;
- b) contribuire alle scelte istituzionali in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, mantenendo indipendenza rispetto alle forze politiche ed avendo come obiettivo prioritario la cura degli interessi pubblici di cui l'Ente è investito unitamente agli interessi delle categorie coinvolte dalla sua azione;
- c) contribuire al dibattito nelle sedi proprie mantenendo l'unità dell'Istituzione verso l'esterno con senso di responsabilità e con piena consapevolezza del significato etico di ogni loro azione;
- d) rimettere il proprio mandato al verificarsi di cause di incompatibilità, di inopportunità, o impossibilità di partecipazione continuativa e, comunque, ove motivi personali, professionali o

oggettivi rendano o possono rendere la loro permanenza dannosa all'immagine dell'Ente.

ART. 6) ATTUAZIONE E CONTROLLO

Tutti coloro per i quali trova applicazione il presente Codice, giusta il disposto dell'art. 2, sono tenuti a conoscerne il contenuto ed a contribuire alla sua attuazione, ad ottenerne il rispetto ed a collaborare al suo miglioramento segnalandone le eventuali carenze.

Il Consiglio Camerale è investito della funzione di controllo sull'osservanza del Codice.

Il Consiglio dispone con delibera motivata l'applicazione delle sanzioni in caso di violazione delle relative disposizioni, sentito l'interessato, cui la misura deve essere comunicata per iscritto.

Le sanzioni irrogabili, secondo opportuni criteri di proporzionalità e gradualità, sono: il richiamo, l'ammonimento e la destituzione dall'incarico o dalla carica.

Avverso le sanzioni irrogate dal Consiglio l'interessato può appellarsi al Collegio dei probiviri entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il Collegio dei probiviri, le cui pronunce motivate vanno comunicate per iscritto all'interessato, è composto da tre membri effettivi nominati dal Consiglio su designazione rispettivamente del Presidente dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, del Presidente della Unione Regionale delle Camere di Commercio del Lazio, del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, nonché da un membro supplente su designazione del Presidente della Corte di Appello di Roma, scelti tra persone di condotta specchiatissima esterne alla struttura organizzativa della Camera di Commercio ed in possesso dei requisiti di cui all'art.13 dello Statuto e dura in carica quattro anni.

Il Collegio dei Probiviri nella prima seduta nomina al proprio interno il Presidente.

Ove si rendesse necessaria, la sostituzione di uno o più componenti del Collegio, si provvederà secondo le stesse modalità previste per la relativa nomina.

Il presente Codice entrerà in vigore il 13.XI.2004 e potrà essere integrato o modificato sulla base dell'esperienza.